

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TARAS 706 a.C."

- ELEZIONI SUPPLETIVE 2026 -

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

1. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli Associati per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo eletti in sostituzione dei componenti dimissionari, nei termini previsti dallo Statuto.

2. La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 2 - Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da n. 2 membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione e da eventuali altri Associati.

2. I due membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo che può scegliere anche tra i non Associati. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo o da candidati alle elezioni.

3. Richieste di chiarimenti e di informazioni possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica elezioni@taras706ac.it

Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati persone fisiche e, nel caso di Associati diversi dalle persone fisiche, i rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, in regola con il versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso.

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di componente del Consiglio Direttivo spetta a tutti gli Associati capaci di agire, ferma la sussistenza di eventuali requisiti di professionalità espressamente indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

3. Il diritto di elettorato, sia attivo sia passivo, è sospeso in caso di mancato versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso.

4. Ai fini della verifica del diritto di elettorato attivo e passivo, si fa riferimento alla posizione associativa risultante dai libri sociali alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature e per l'esercizio del voto.

Articolo 4 – Candidature

1. Ciascun Associato in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 può presentare la propria candidatura, mediante dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti richiesti, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Associazione e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica elezioni@taras706ac.it

2. Le candidature devono pervenire entro le ore 23.59 del giorno 27 giugno 2026.

3. La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle candidature e dispone, con provvedimento motivato, l'ammissione o l'eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti prescritti.

4. L'elenco definitivo dei candidati ammessi è pubblicato il giorno 28 giugno 2026, in tempo utile rispetto alla data dell'Assemblea elettiva.

5. Qualora, per effetto delle candidature pervenute e ammesse, non risulti possibile coprire i seggi da eleggere, il Consiglio Direttivo, in relazione alla specifica esigenza elettiva, può disporre una riapertura dei termini o una nuova consultazione, nei limiti della compatibilità con i tempi della procedura e con la natura dell'elezione suppletiva.

Articolo 5 - Verifica dello status associativo

1. Il Segretario dell'Associazione trasmette alla Commissione Elettorale l'elenco aggiornato degli Associati aventi diritto di voto e di candidatura, sulla base delle risultanze dei libri sociali e dei dati disponibili alla data utile per la consultazione.

2. La Commissione Elettorale può richiedere al Segretario ogni ulteriore elemento utile alla verifica dello status associativo di candidati e votanti.

Articolo 6 - Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla consultazione elettorale i candidati che, all'esito della verifica di cui agli artt. 3 e 4, risultino privi dei requisiti prescritti dallo Statuto o dal presente Regolamento.

2. L'esclusione è disposta dalla Commissione Elettorale con provvedimento motivato e comunicata all'interessato con tempestiva comunicazione scritta.

Articolo 7 - Ritiro delle candidature

1. È ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di un (1) giorno prima della data prevista dell'Assemblea Elettiva.

2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato alla Commissione Elettorale con comunicazione via mail all'indirizzo elezioni@taras706ac.it

Articolo 8 - Modalità di espressione del voto

1. L'espressione del voto avviene mediante utilizzo della piattaforma telematica predisposta dall'Associazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

2. Il sistema informatico deputato alla raccolta dei voti deve garantire la segretezza, l'unicità, l'inalterabilità e la corretta imputazione del voto espresso.

3. La scheda elettorale elettronica riporta i nominativi dei candidati ammessi, secondo l'ordine alfabetico, e consente l'espressione del voto valido e del voto bianco.

4. In caso di espressione del voto mediante e-voting, gli Associati che abbiano validamente votato sono computati nel quorum costitutivo dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto.

Articolo 9 - Operazioni di spoglio e proclamazione

1. Alla scadenza dell'orario previsto per la chiusura del seggio telematico, la Commissione Elettorale procede alla chiusura delle operazioni di voto e allo scrutinio dei risultati.

2. La Commissione Elettorale redige apposito verbale delle operazioni svolte, dando atto del numero dei votanti, dei voti validi, delle eventuali schede bianche e di ogni altro elemento rilevante ai fini della proclamazione.

3. Il Presidente dell'Assemblea, sulla base degli esiti accertati dalla Commissione Elettorale, dà lettura dei risultati e proclama gli eletti.

4. Il verbale delle operazioni di scrutinio e proclamazione è sottoscritto dal Segretario dell'Assemblea e dagli eventuali componenti della Commissione Elettorale presenti.

Articolo 10 - Norme finali sulle operazioni di voto

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e le determinazioni validamente assunte dagli organi competenti dell'Associazione.

2. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e lo Statuto, prevalgono in ogni caso le disposizioni statutarie.

L'Associazione di Promozione Sociale "Taras 706 a.C." è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

3. La Commissione Elettorale vigila sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali e adotta gli atti necessari per assicurarne la correttezza e la regolarità.

4. Restano ferme le disposizioni statutarie in materia di convocazione dell'Assemblea, quorum, deleghe e verbalizzazione.